



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
COMMERCIO

ORDINANZA SINDACALE N. 16 / 2020

**OGGETTO: SOSPENSIONE DEI MERCATI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 3
APRILE**

IL SINDACO

PREMESSO:

Visto l'art. 50 comma 5 del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267 TUEL;

- l' Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza regionale dell'Emilia Romagna n. 32 del 10 marzo 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19."

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e provinciale;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

CONSIDERATO che le aree mercatali sul territorio comunale sono collocate nel centro del paese e della frazione, le bancarelle alimentari non hanno spazi definiti a loro dedicate, non si riesce a garantire il rispetto della distanza di 1 metro fra le persone;

RITENUTO opportuno in relazione alla situazione creatasi, procedere alla sospensione dei mercati settimanali - ordinari di Casalgrande e Salvaterra, comprensivi di posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, fino al 3 aprile 2020;

ATTESO che, stante la criticità manifestatasi, qualsiasi indugio nel provvedere ad azioni di prevenzione di contagio potrebbe mettere in pericolo l'incolumità pubblica e privata;

ORDINA

la sospensione dei mercati settimanali - ordinari di Casalgrande e Salvaterra, comprensivi di posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, fino al 3 aprile 2020.

DISPONE

che la presente ordinanza sia affissa all'albo on-line e pubblicata sul sito internet del comune di Casalgrande, che sia resa nota al corpo di Polizia Municipale, all'arma dei carabinieri e a chiunque altro sia deputato a farla osservare

AVVERTE

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 241.

Lì, 11/03/2020

IL SINDACO
DAVIDDI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)